

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME XXII.



TORINO 1801.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

13 *Ventoso* (4 marzo)

Petizione dell'Opera della Provvidenza di Torino per esser abilitata ad acquistare beni Nazionali con cedole di Monti.

CITTADINI GOVERNANTI

L'Opera della Provvidenza di questo Comune ridotta a gravi strettezze, ed angustie non è in grado di continuare a provvedere al mantenimento delle figlie ivi ricoverate, se non le riesce di percevere il frutto de' capitali, che possiede sulli Monti di S. Giovanni Battista di questo Comune, rilevanti a ll. 72638 : 4. E siccome fra le suddette figlie sei ve ne sono, al mantenimento delle quali, provvista del fardello, e dotazione si è l'Opera obbligata per contratto stipulato li 16 febb. 1773 (v. s.) col fu Giacomo Aurelio Belli, mediante il capitale ivi promesso di ll. 47m., per cui ha ipotecato una di lui casa, finchè ne facesse il pagamento o in denari o colla cessione all'Opera di altrettanti capitali Monti, venendole ora dalle sorelle Belli figlie, ed eredi del detto

4
Giacomo Aurelio Belli offerti in pagamento altrettanti capitali di detti Monti, ricorre perciò a Voi, Cittadini Governanti;

Acciò prendendo cura della sussistenza di detta Opera al Pubblico vantaggio, vi piaccia di dare le opportune disposizioni, affinchè in surrogazione de' suddetti capitali Monti, e loro proventi decorati, e non pagati, tanto già propri dell' Opera, quanto di quelli offertile in cessione dalle dette forelle Belli le vengano assegnati altrettanti beni Nazionali di corrispondente valore, e reddito a seconda dell'estimo, che ne verrà fatto.

Torino li 13 ventoso anno 9 Rep.

Salute, e rispetto.

Sottoscritti all' originale: Giuseppe Amoretti Ofasio, Carlo Giuseppe Mozzone, Gio. Gianolio, Malingri Bagnolo, Michele Antonio Schioppo Segr.

5
14 Ventoso (5 marzo)

Decreto che permette all' Opera della Provvidenza di Torino di acquistare beni Nazionali con cedole di Monti.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Vista l'avantiscritta petizione dell' Opera della Provvidenza di questo Comune, ed informata;

Che l'Opera anzidetta trovasi nel procinto della sua dissoluzione per l' assoluta mancanza di mezzi;

Che le Finanze Nazionali non sono in grado di corrispondere alla medesima le pensioni, da cui principalmente l'Opera ritraeva la sua sussistenza.

Che oltre a non percevere, attese le angustie delle Finanze, li frutti dei Monti che sono propri di essa, verrebbero eziandio a mancarle li proventi delle sei piazze dell'eredità Belli, stante l'offerta fattasi all' Opera dagli Eredi Belli del pagamento del capitale in altrettanti Monti a termini dell'accennata convenzione;

Che l'unico mezzo di venire in soccorso dell'Opera predetta farebbe di permetterle d'attendere all'acquisto di beni Nazionali a tenore della fattane dimanda;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. E' lecito all'Opera della Provvidenza di questo Comune di fare acquisto di beni Nazionali per la concorrente non solo de' Monti proprj, di cui nella avantscritta petizione, ma eziandio di quelli offerti alla medesima dall'eredità Belli, ragguagliandone il valore sulla base del tre e mezzo per cento.

2. Tali Monti saranno annullati.

3. Il Reggente le Finanze Nazionali è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 14 ventoso anno nono Rep. (5 marzo 1801 v. s.)

Approuvé par le Ministre extraordinaire du Gouvernement Français en Piém.

JOURDAN.

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

15 Ventoso (6 marzo)

Decreto che mette a disposizione della Municipalità di Saluzzo la casa del Seminario del medesimo Comune.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Vista la petizione della Municipalità di Saluzzo,

Considerando, che nelle angustie, a cui trovasi ridotto quel Comune, è cosa conveniente il sollevarlo dall'annuo fitto, che paga per la casa, in cui sono collocate le scuole;

Che dei due Seminarj in quel Comune stabiliti quello, che non è padronato, non potrebbe essere impiegato in uso più vantaggioso, e più conforme alla volontà stessa de' Fondatori, che con destinarne l'edifizio, ed i redditi a beneficio dell'istruzione pubblica di quel Circondario;

Sulla precisa istanza di quella Municipalità;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. La casa del Seminario di Saluzzo, che non è padronato, e messa alla disposizione della Municipalità di Saluzzo.

2. I beni, redditi, ed effetti di qualunque sorta spettanti all'anzidetto Seminario non padronato, sono posti sotto l'amministrazione della stessa Municipalità, che ne prenderà possesso indilatamente.

3. Saranno nella predetta casa stabilite le scuole pubbliche.

4. I proventi de' suddetti beni sono destinati al mantenimento dei Professori, e delle scuole nel Comune di Saluzzo, e di due piazze gratuite nel Collegio Nazionale.

5. I Professori dovranno negli insegnamenti attenersi alle Leggi del Governo, ed ai regolamenti del Consiglio di pubblica istruzione.

6. La Municipalità renderà conto ogni anno della sua amministrazione al Commissario del Governo in Saluzzo.

7. I fondi, che si trovassero sopravanzati, detratte le spese necessarie per il mantenimento de' Professori, e delle scuole, faranno versati nella Tesoreria di Saluzzo, e messi alla disposizione del Reggente le Finanze Nazionali.

8. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e quello delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 15 ventoso anno 9 Rep. (6 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

15 Ventoso (6 marzo)

Ordine che prefigge 15 giorni per la partenza degli Ecclesiastici Cisalpini.

L. PIOSSASCO

MEMBRO DELLA COMMISSIONE
DI GOVERNO DEL PIEMONTE

*Ispettore Superiore delle Relazioni
Estere, e di Pulizia Generale.*

Visto l'articolo secondo del Proclama del Dicastero Centrale di Pulizia del Dipartimento dell' Agogna, il quale porta che „ tutti indistintamente gli „ Ecclesiastici Piemontesi, qualunque „ siasi la durata del loro soggiorno „ nel territorio della Repubblica Cisalpina dovranno assolutamente sortirne „ nel termine perentorio di quindici „ giorni; “

ORDINA:

1. Tutti indistintamente gli Ecclesiastici Cisalpini, qualunque siasi la dura-

ta del loro soggiorno nel territorio Piemontese, dovranno assolutamente sortirne nel termine perentorio di quindici giorni.

2. I Commissarj del Governo nelle rispettive loro Provincie sono incaricati di far in modo che queste superiori disposizioni sianò immancabilmente eseguite.

3. Il presente Ordine sarà pubblicato ed affisso in tutti i Comuni del Piemonte, ed alle copie stampate dalla Stamperia Nazionale si dovrà prestar fede come all' originale.

Torino dal Palazzo di Governo
li 15 ventoso anno nono (6 marzo
1801 v. s.)

L. PIOSSASCO.

MALLONE Segr. Gen.

16 Ventoso (7 marzo)

Decreto che stabilisce una pena contro i disertori del Battaglione de' Cacciatori delle Alpi assenti dal Corpo senza permesso.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Considerando, che molti degli individui arruolati per la formazione del Battaglione delle Alpi hanno abbandonate le loro Bandiere senza veruna licenza; e volendo mettere un termine a questa diserzione, stabilendo la reclutazione di questo Corpo nella stessa maniera adottata per gli altri Corpi di fanteria;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto la reclutazione dei Cacciatori delle Alpi non farà più fat-

ta, se non se nella maniera stabilita, ed usata pel resto dell'Infanteria.

2. Tutti gli individui di già arruolati, che oggigiorno sono assenti dal loro Corpo senza permesso, sono da questo momento dichiarati disertori, e saranno puniti come tali.

3. Tutti gl'individui di già arruolati, ed assenti con licenza, i quali al primo di germile prossimo non saranno ritornati al Corpo, od al Deposito a Cuneo, saranno considerati come disertori, e trattati come tali.

4. Le Municipalità, nel di cui Circondario si troveranno alcuni di questi individui dopo le epoche fissate negli articoli precedenti, saranno obbligate di farli arrestare, e di consegnarli ai Tribunali competenti.

5. Il presente Decreto farà stampato negli Atti del Governo.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 16 ventoso anno 9 Rep. (7 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre Extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. Gen.

16 Veneto (7 marzo)

Decreto, che destina i fondi che verranno dalla tassa mensile sulle arti, e botteghe per provvedere i mezzi di sussistenza alle persone meno agiate.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che nell'aprirsi della stagione, in cui sono per ripigliarsi i lavori dell'Agricoltura, uopo è che s'incoraggisca con ogni mezzo un'arte tanto necessaria;

Che egli conviene soprattutto fornire alle persone meno agiate, e segnatamente agli agricoltori i mezzi di sussistenza fino al raccolto, il quale ogni apparenza ci promette abbondante.

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. I fondi provenuti, e che proverranno dalla tassa mensile sulle arti, e botteghe imposta col Decreto delli dieci scorso venoso sono perfino a tutto il prossimo giugno v. s. privativamente destinati a provvedere i mezzi di sussistenza nel modo infra stabilito.

2. I Commissarj di Governo di concerto colle Municipalità de' Capi-luoghi dei Circondarj, presa cognizione dei fondi anzidetti, dovranno fra il termine di giorni otto dalla data del presente prendere le misure opportune, acciochè ne' suddetti Capi-luoghi, e negli altri luoghi principali del Circondario in non minor numero di tre per ogni Circondario, si stabilisca una distribuzione giornaliera, od almeno nei giorni di mercato, di pane di munizione, o di minestre economiche alla *Rumphord*, o di *polenta* secondo le circostanze locali sotto la ispezione del Commissario, e delle Municipalità del luogo.

3. Le Municipalità saranno tenute a far vendere i suddetti commestibili ad un sesto di meno del puro costo dei

generi, senza computarvi le spese della fabbricazione.

4. Per quest'effetto i fondi in primo luogo accennati dovranno essere versati in una cassa a parte, ed impiegati nelle provviste necessarie all'uopo sui mandati dei Commissarj.

5. Potranno i Commissarj aumentare ancora i diritti rispettivamente assegnati agli esercenti arti, e mestieri, fra i limiti però segnati dall'anzidetto Decreto ogni qual volta riconosceranno, che avuto riguardo all'avviamento dell'arte rispettivamente, o della bottega, la tassa sia inferiore alla giusta proporzione cogli altri tassati.

6. Il prodotto dalla vendita degli alimenti sopra divisati sarà versato nella stessa cassa per essere nuovamente convertito nell'uso medesimo a pubblico beneficio.

7. Gli Affittavoli, i quali fra il termine di giorni dieci dalla data del presente avranno versate nei pubblici magazzini provinciali altrettante derrate quante al prezzo corrente nel giorno d'oggi nei Comuni Capi-luoghi dei rispettivi Circondarj corrispondano al fetto della loro tassa d'affittamento portata dal Decreto delli 5 corrente ven-

tofo, otterranno la quitanza per la metà di più, e così per la quarta parte della tassa.

8. I generi, che saranno stati versati dagli Affittavoli a norma del paragrafo precedente, saranno convertiti negli alimenti designati nel presente Decreto.

9. Esistendovi nel Circondario beni di Confraternite, all'istituzione delle quali non sia annesso alcun peso di pubblica beneficenza, cioè manutenzione d' Ospedali, somministrazioni di doti, limosine fisse, e simili, potranno le Municipalità de' luoghi, nel cui territorio esistono i beni, divenire per mezzo di privata licitazione alla vendita di parte de' medesimi, e fino alla metà, previa l'autorizzazione del Commissario, e sotto la di lui ispezione per convertirne il prodotto nelle cause sopraccennate.

10. I Commissarj di Governo sono incaricati di vegliare esattamente sulla percezione, e versione de' fondi, dei quali si faranno render conto di decade in decade.

11. Dovranno i Commissarj informare esattamente in ciascun ordinario il Membro del Governo Ispettore superiore delle Finanze del risultato delle

operazioni prescritte nel presente Decreto, e proporre gli ulteriori mezzi, che secondo le diverse circostanze del luogo, e de' tempi crederanno necessarie pel compiuto eseguimento di esso.

12. Coloro, che si faranno lecito di rivendere i sopradetti commestibili, incorreranno nella pena della perdita dei medesimi, e di quindici giorni di carcere.

13. Al Membro del Consiglio di Governo incaricato dell'Ispezione superiore sulle Finanze Nazionali, ai Commissarj del Governo, ed alle Municipalità, in quella parte, che rispettivamente le riguarda, è affidato l'eseguimento del presente Decreto, che sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commiss.
Esecutiva li 16 ventoso anno 9 (7
marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernement Franç. en Piém.
JOURDAN.*

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

16 Ventoso (7 marzo)

Decreto che cede all' Università Nazionale, oltre i crediti contemplati nel Decreto 25 precorso nevofo, di quelli altresì già spettanti ai Possessori dei beni potteriormente assegnati alla medesima.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Avendo con Decreto de' 25 nevofo scorso dichiarato, che erano ceduti all' Università Nazionale i crediti spettanti già al Collegio della Missione, alla Certosa, ai Conventi de' Minimi, ed al Seminario Arcivescovile; e volendo estendere una tale dichiarazione ai crediti per gli altri beni assegnati all' Università predetta;

DECRETA:

1. Oltre i crediti, di cui nel Decreto de' 25 nevofo scorso, sono ezian-

dio ceduti all'Università Nazionale i crediti già spettanti ai Possessori degli altri beni, e ragioni assegnate alla stessa Università.

10. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e quello delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 16 ventoso anno 9 della Rep. Fr. (7 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA Pr.

MAROCHETTI Segr. Gen.

16 Ventoso (7 marzo)

Arrêté du Dénomination nouvelle à la Vallée du Luzerne, de Vallée de Péliis; à celle de Pérouse, de Vallée de Cluson; et à celle de S. Martin, de Vallée de Balsille.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

DU PIÉMONT.

Sur la demande des populations Vaudaises, qui désirant mettre le plus de rapports possibles entre leur manière d'être et celle de la grande Nation, ont eu recours à cette Commission, afin d'en obtenir un arrêté qui donne à leurs Valles le nom de quelque rivière ou montagne, selon l'usage établi en France;

CONSIDÉRANT

1. Que cette demande est analogue au système Républicain;
2. Que le Gouvernement Provisoire de l'an 7. l'avait déjà accueillie favorablement;

Oui le Conseil du Gouvernement et eu l'approbation du Général Jourdan Ministre extraordinaire de la République Française en Piémont ;

ARRÊTE :

1. La Vallée de Luzerne reçoit la dénomination de Vallée de Pélis.
2. La Vallée de Pérouse est appelée Vallée de Cluson.
3. La Vallée de S. Martin se nommera Vallée de Balsille.
4. Le Régent des affaires internes est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé parmi les actes du Gouvernement.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 16 ventose an. 9. Rép.

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

C. BOSSI pour le Présid.

MAROCCHETTI Secr. Gén.

16 Ventoso (7 marzo)

Decreto che assegna in piena proprietà al citt. Medico Gioanetti la casa, vigna, prato, e molino già spettanti al soppresso Convento degl'Agostiniani di Barge per istabilirvi la fabbrica della majolica a guisa di quella d'Inghilterra.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Vista la petizione del Cittadino Medico Vittorio Amedeo Gioanetti, il quale propone i suoi crediti verso le Finanze Nazionali, e verso l'Università degli Studj; chiede, che in compenso gli venga ceduta in proprietà la casa del già soppresso Convento degli Agostiniani di Barge colle attigue pezze di vigna, e prato, di giornate otto, e picciol molino con praticello adjacente, e si offre di aprire nel Comune di Barge una fabbrica di majolica, a guisa di quella d'Inghilterra;

Volendo aderire alle istanze d'un Cittadino cotanto benemerito della Patria per le tue utili scoperte in Chimica;

Sentito il parere del Consiglio, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte,

DECRETA:

1. È assegnata in piena proprietà al Cittadino Medico Vittorio Amedeo Gioannetti la casa, ed attigue pezze di vigna, e prato, di giornate otto, ed il molino colle sue adjacenze, già spettanti al soppresso Convento degli Agostiniani del Comune di Barge.

2. S'intenderanno estinti i debiti delle Finanze, e dell'Università Nazionale verso il medesimo, e cesseranno le pensioni annue di lire 600, e di lire 150, di cui godeva sulle Finanze, e sull'Università.

3. Entro l'anno 1802 (v. s.) per opera del predetto Cittadino sarà introdotta nel Comun di Barge una fabbrica di majolica a guisa di quella d'Inghilterra, e dallo stesso sarà presen-

tato al Governo un servizio completo della medesima.

4. Lo stesso Cittadino è incaricato di formare degli Allievi così per la manifattura della porcellana, come per quella della surriferita majolica.

5. Il Reggente degli affari interni; e quello delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 16 ventoso anno nono Rep. (7 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraordinaire
du Gouvernement Français en Piém.
JOURDAN.*

CARLO BOTTA P.

MAROCCHETTI Segr. gen.

16 Ventoso (7 marzo)

Notificazione a chiunque ritenga effetti appartenenti al soppresso Convento de' PP. Trinitarij Scalzi è obbligato a consegnarli all'Osp. Magg. di S. Gio., ed i debitori dovranno pagare ogni somma allo stesso Ospedale.

PER PARTE
DEL COMMISSARIATO
DEL GOVERNO

Si notifica, che con Decreto della Commissione Esecutiva in data dei 14 ventoso anno 9. Repubb. (5 marzo 1801 v. s.) tutti i beni di qualunque sorta spettanti al Convento de' PP. Trin. Scalzi della Redenzione degli Shiavi di questo Comune, e da' medesimi amministrati sono assegnati in piena proprietà all'Osp. Maggiore di S. Giovanni di questo Comune; epperò chiunque ritenga effetti sotto qualsivoglia titolo già appartenenti allo stesso ora soppresso Convento, dovrà consegnarli agli Direttori del medesimo Ospedale, ed i debitori dovranno d' ora in avvenire pa-

gare ogni somma allo stesso Ospedale, sotto pena di reiterato pagamento in proprio.

Mandando il presente pubblicarsi ad esclusione d'ignoranza.

Torino li 16 ventoso anno 9. Rep.

FONTANA Sotto-Segret.

16 Ventoso (7 marzo)

Notificazione pel pagamento della Tassa mensile ai Mataraffari, Calzettaj, Orlogieri ec.

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

A norma del prescritto dal Decreto della Commissione Esecutiva delli 10 corso nevofo essendosi terminati altri ruoli, cioè degli Mataraffari, Calzettaj, Orlogieri, Vermicellaj, Pelletieri, Guan-

taj, Tolaj, Ottonaj, Armajuoli, Bilanciatori, Calderaj, Coltellaj, Spadaj, Stagnajuoli, Arrotini, Commercianti in Terraglia, Margari, Ferravecchi, Confettieri, Cioccolatieri, Negozianti in Polvere di Cipro, Pomade, e Saponette, Salcicciai ed Agnellaj, Calzollaj, Castagnaj, Fruttaroli, Pollaroli, Tornitori, Negozianti in Colori, Bosco, Carbone, e Sapone, Bavulaj, Bastaj, Cavagnaj, Cebraj, Zoccolaj, Fabbricatori di Spazette, Ritagliatori, ed a ciascuno di essi di concerto col Commissario della Provincia fissa la tassa corrispondente alle condizioni prescritte nel succitato Decreto, e mentre si stanno compiendo i ruoli di tutti gli altri compresi nel Decreto pel pagamento della tassa mensile.

La Municipalità notifica a tutti coloro che vi possano essere compresi che dal giorno di domani 17 ventoso (8 marzo 1801 v. s.) saranno affisse nella Sala della Municipalità le note colla rispettiva assegnazione, e decorreranno li giorni due, entro i quali si ammetteranno le petizioni di coloro, che si crederanno gravati, e ne' giorni tre successivi si riceveranno i pagamenti

dal Cassiere Municipale, trascorsi i quali si trasmetterà all'Ufficio di Pulizia la nota dei morosi, perchè siano compulsati al pagamento dell'importare della Tassa per i due mesi decorosi con tutto li 20 passato piovoso (9 febbrajo 1801 v. s.) e per i decorrendi a termini del suddetto Decreto delli 10 scaduto nevoso.

Dalla Casa Municipale li 16 ventoso anno nono.

CHIAVARINA Presidente

FRANCHI Segr.

16 Ventoso (7 marzo)

Invito a tutti i Cittadini per l'illuminazione all'arrivo del Gen. in Capo.

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Per controssegnare al Gen. in Capo dell'Armata d'Italia la gioia degli Abitanti di questo Comune per suo arrivo, che già si sperava fin da jeri sera.

HA DELIBERATO:

Di invitare tutti i Cittadini a preparare una generale illuminazione, riservandosi essa di renderli con suono di tromba per mezzo del Banditore Nazionale intesi della sera, in cui dovrà eseguirsi.

Dalla Casa Municip. li 16 Ventoso anno IX. Rep.

CHIAVARINA Pr.

FRANCHI Segr.

17 Ventoso (8 marzo)

Decreto che dichiara Nazionale l'Ospedale Maggiore di S. Giovanni di questo Comune.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE.

Considerando, che l'Ospedale Maggiore di S. Giovanni è stato ultimamente dotato di cospicui fondi, e redditi Nazionali;

Che al medesimo fu incorporato l'Ospedale de' Ss. Maurizio, e Lazzaro, divenuto Nazionale dallo stabilimento del Governo Repubblicano;

Che in questo asilo della languente Umanità hanno conseguentemente diritto d'essere ricevuti non solo quelli di questo Comune, ma eziandio gli altri Cittadini Piemontesi, che trovandosi in questo Comune, sono nella impotenza di provvedersi della necessaria assistenza nelle loro malattie;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. L'Ospedale Maggiore di S. Gio. di questo Comune è dichiarato Nazionale.

2. L'ispezione sopra quest'Ospedale appartiene alla Segreteria degli affari interni.

3. E' stabilita un'Amministrazione nell'anzidetto Spedale, la quale sarà nominata dal Governo.

4. Lo stesso Governo nominerà gli impiegati nello Spedale sulla proposizione, che ne farà l'Amministrazione predetta pel canale della Segreteria degli affari interni.

5. Alla scadenza d'ogni trimestre dovrà l'Amministrazione rendere il suo conto pel canale della stessa Segreteria al Governo medesimo.

6. La stessa Amministrazione presenterà fra una decade un progetto di regolamento da osservarsi nell'Amministrazione dello Spedale. Tale regolamento dovrà essere dal Governo approvato.

7. E' composta l'anzidetta Amministrazione de' sette seguenti Cittadini:

Buniva Capo del Protomedicato

Canaveri Professore di Medicina.

Marentini Canonico

Osasio ex-marchese

Paroletti Luigi Primo Ufficiale nella Segreteria di guerra per la contabilità

Rignon Canonico

Rossi Professore di Chirurgia.

3. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 16 ventoso anno 9 Rep. (7 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre Extraord.
du Gouv. Franc. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

17 *Ventoso* (8 marzo)

Decreto che obbliga ogni Capo di Corpo Militare Piemontese di trasmettere alla Segreteria di Guerra uno stato delle variazioni seguite in cadun Corpo dopo la sua partenza da Torino per l'Armata sino al giorno d'oggi.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE

DU PIÉMONT.

Considérant, que jusqu'à ce jour, les relations des Commandans des Troupes Piémontaises avec le Ministère de la Guerre n'ont pas eû toute la régularité et tout l'ordre qu'exige le bien du service, et que par là, le Gouvernement se trouve dans une ignorance absolue sur les mouvemens, qui ont eû lieu dans les différens Corps depuis leur départ de Turin pour l'Armée;

Où le Conseil du Gouvernement et eu l'approbation du Général Jourdan Ministre extraordinaire de la République Française en Piémont;

ARRÊTE:

1. Tout Chef de Corps est tenu de faire parvenir au Bureau de la Guerre, aussi-tôt après la réceptions du présent,

un état précis des variations qui ont eû lieu dans son Corps depuis son départ de Turin pour l'Armée, jusqu'à ce jour.

2. Chaque Chef enverra décadairement au Bureau de la Guerre l'état de situation de son Corps, avec indication des mouvemens qui y ont eû lieu.

3. Les Conseils d'Administration des Corps, qui auront des demandes à faire au Ministre de la Guerre, concernant les besoins des ces Corps, ne pourront les former que d'après une revue de rigueur, faite par le Commissaire des Guerres chargé d'en constater la légitimité. On soumettra ces demandes à l'approbation du Général, sous le ordre duquel le Corps se trouve.

4. Le Membre du Gouvernement chargé de l'inspection supérieure du Ministère de la Guerre veillera à l'exécution du présent Arrêté.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 17 ventose an. 9. Rép.
*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

C. BOTTA Prêfid.

MAROCCHETTI Secr. Gén.

18 *Ventoso* (9 marzo)

Decreto, che accorda alla vedova Martinelli d'Ivrea l'annua somma di ll. 100 a titolo di pensione.

LA COMMISSIONE
ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Volendo contrassegnare alla vedova Martinelli d'Ivrea quanto apprezzi il coraggioso valore dimostrato dall'unico di lei figlio volontario in quella Guardia Nazionale contro gl'infortuni della bassa Valle d'Aosta, dove perdette la vita onorevolmente combattendo, e farle ad un tempo sperimentare gli effetti della riconoscenza Nazionale; Sentito il cittadino Corte Membro del Consiglio di Governo incaricato della ispezione superiore sugli affari di Guerra;

DECRETA:

1. E' accordata alla vedova Martinelli d'Ivrea sulla cassa Militare l'annua somma di ll. 100 a titolo di pen-

sione goderne, sua vita natural durante, incominciando dal 1 corr. *Ventoso*.

2. La Segreteria di Guerra è incaricata ec.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 18 ventoso anno 9 Rep. (9 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA P.

MAROCHETTI Segr. gen.

18 *Ventoso* (9 marzo)

Determinazione riguardante il Pane.

LA MUNICIPALITA'
DI TORINO

Nel mentre che essa ha rivolte le paterne sue cure ad assicurare ad un discreto prezzo alla parte più indigente della Popolazione il necessario Pane, ha pensato a prendere quelle misure, che tendessero ad accertarne vieppiù la miglior qualità; epperò

HA DETERMINATO:

1. Che il Pane di tutta farina sin ora distribuito dal Panatiere Cittadino Rebuffo nella Panateria ex-regia sarà

distribuito dalla Cittadina vedova Ferrero in Contrada nuova, Isola N. 90, Casa de' Cittadini fratelli Ferrero.

2. Che la forma, e 'l prezzo di detto Pane farà quello fissato coi Proclami 7 scorso fruttidoro, e 9. corrente ventoso in fs. 3. den. 9 caduna libbra.

Dalla Casa Municipale li 18 Ventoso anno 9.

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

19 Ventoso (10 marzo)

Deliberazione ai Panatieri per la formazione di una qualità sola di Pane.

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Mentre la giustizia vuole, che secondo il finqui praticato si devenga alla nuova tassa del Pane, che si vende dai Panatieri di questo Comune, la Municipalità nel bilanciare i dovuti rapporti tra il prezzo del Grano, e quello, che si deve stabilire per la vendita del

suddetto Pane, all' oggetto di sempre più concorrere al sollievo delle persone meno facoltose, le quali o non sono provviste di grano pel loro uso, o non farebbero in caso di provvedersene, ha rivolte le sue cure al fine di conciliare i mezzi di procurare a' suoi Concittadini un discreto prezzo del Pane venale nelle botteghe de' Panatieri in questo Comune coi proporzionati riguardi al prezzo delle Granaglie, delle quali è altronde assicurata esistere una picchè sufficiente quantità per il consumo necessario alla popolazione fino alla nuova raccolta, ed avendo preso in considerazione, che i più facoltosi essendo provvisti del grano per loro uso, possono farlo panificare a loro maggior grado, e che si può altronde, mediante una sola qualità di Pane venale di puro formento non eccedente il peso infra fissato, quale non può a meno di riescire di buona qualità, ed a tutti gradito, e salutare, fissare un prezzo al medesimo molto minore di quello, a cui si dovrebbe stabilire per le varie qualità del Pane, le quali per lo passato si formavano, che giusta la norma finora osservata risulterebbe per il Pane biscotto caduna libbra fs 6. 10., per

il Pane lavato fs. 6. 2., e per il Pane bruno fs. 4. 2., quandochè collo stesso ragguaglio del prezzo del Grano, fatta la comune dei due mesi ora scorsi, viene a risultare il prezzo del suddetto Pane, di cui al cap. 1., al solo prezzo di Soldi 4. den. 4. per cad. libra.

Avuta perciò l'approvazione della Commissione Esecutiva,

HA DELIBERATO:

Primo. Da tutti i Panatieri, che vendono il Pane in questo Comune, si dovrà dal giorno 22 corrente ventoso (13 marzo v. s.) formare una sola qualità del medesimo composto della farina di puro formento, esclusa la crusca, ed il reprimò di seconda sorte.

Secondo. Il suddetto Pane sarà ridotto in micconi, i quali non potranno essere di maggior peso d'oncie sei cad., e dovrà essere il detto Pane secondo le regole, e provvidenze già stabilite, ben condizionato, ben cotto, e di buona qualità.

Terzo. Sarà proibito a tutti i suddetti Panatieri di formare, e vendere Pane d'ogni qualunque altra qualità, e peso, alla riserva di quella espressa nel capo primo, sotto pena in caso di contravvenzione per la prima volta della

perdita del Pane, che sarà destinato allo Spedale di Carità di questo Comune, e del pagamento di lire tre per cadun mic. eccedente il suddetto peso, o di qualità non corrispondente a quella, di cui nel capo secondo; e di lire cinquanta nel caso in cui si formasse Pane d'altra qualità diversa da quella, di cui nei detti capi primo e secondo; ed in caso di recidiva, della privazione dell'esercizio della loro bottega, e del pagamento del quadruplo delle somme sovra stabilite, applicabili le dette multe alla sovvenzione dell'indigenza.

Quarto. Il prezzo del suddetto Pane sarà di fs. 4. d. 4. per caduna lib.

Quinto. Il primo Commisario di Pulizia è invitato a far eseguire la presente deliberazione, ed è parimenti invitato ad invigilare per l'esatta osservanza di tutte le provvidenze già state stabilite, e tuttora vigenti, riguardo agli obblighi de' Panatieri per servizio del Pubblico.

Dalla Casa Municipale li 19 ventoso anno 9 Rep.

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

19 Ventoso (10 marzo)

Verbale d'abbruciamento di
Biglietti, e Pagherò.LA CAMERA
NAZIONALE DE' CONTI

A tenore delle disposizioni contenute nelle veglianti Leggi, e singolarmente in quella degli 8 dello scorso termidoro, e nel Decreto della Commissione di Governo delli 16 passato vendemiajo, notifichiamo al Pubblico, che i Biglietti di credito, ed i Pagherò annullati, statici recati dal Tesoriere Generale cittadino Giuseppe Barberis, e de' quali tutti ne è seguito questa mane innanzi a Noi il pubblico abbruciamento, ascendono, come dall' annesso stato; alla somma di due milioni settecento venticinque mila novecento sessantasei lire, soldi tredici, denari quattro.

Torino li diecinove ventoso anno 9
(10 marzo 1801 v. s.)

Stato de' Biglietti di credito, Pagherò,
abbruciati nella pubblica Sessione, te-
nuta dalla Camera Nazionale de' Conti
li 19 Ventoso anno 9 Repub. (10
marzo 1801 v. s.)

Biglietti			
da	ll. 114	N. 500	ll. 57000
"	43 3 4	" 500	" 21583 6 8
"	200	" 2500	" 500000
"	100	" 5000	" 500000
"	50	" 10500	" 525000
"	38	" 6500	" 247000
"	16 13 4	" 45500	" 725000
"	8 6 8	" 14500	" 120833 6 8
			ll. 2,696,416 13 4
Pagherò			
da	ll. 500	N. 8	ll. 4000
"	250	" 31	" 7750
"	50	" 356	" 17800
			ll. 29550
Totale de' Biglietti, e Pagherò			ll. 2,725,966 13 4

Per detta CAMERA Nazionale.

FAVA

Notificanza del contratto seguito
col Cittadino Colomba.

PER PARTE

DELL' UFFIZIO GENERALE
DELLE FINANZE NAZIONALI

A vendo il Cittadino Stefano Colomba eletta a termini della Legge 26 frimajo in soddisfazione di quitanze speditegli dalla Tesoreria generale Nazionale la Cassina denominata la Bombarra, sita sulle fini del Comune di Villanova d' Asti, spettante ai Padri dell' Oratorio di s. Filippo di Chieri, e composta di Fabbrica, campi, e prati ai nn. di mappa 1086. 112. 1161. 1164. 1196. 1197. 1203. 1261. 1336 3060. 3073. 3079. 3089., di giornate in tutto 60. 7. 11., se n'è convenuta la cessione a favore del medesimo pel prezzo in totale di ll. 16555. 12 11., giusta l'estimo datogli dal cittadino Architetto Giuseppe Bojne, coll'intervento

del cittadino Ignazio Bosco, deputato per parte della Municipalità di detto Comune di Villanova, mancandovi quello de' Possessori, i quali, sebbene moniti, non comparvero.

Si notifica al Pubblico tale convenzione, e che la stipulazione del contratto di cessione di detto effetto seguirà giorni cinque dopo la data della presente Notificanza, ove non compaja fra detto termine alcun miglior offerente.

Torino li 19 ventoso anno 9. Rep.
(10 marzo 1801. v. s.)

CHIAVAZZA.

Invito alle Municipalità, e Segretarj dei Pubblici di questa Provincia per trasmettere uno Stato di tutti gli affittamenti di beni di campagna, e dei redditi d'acque, navigli, molini, e forni dei due anni 1799. e 1800.

L'UFFIZIO
DELL'INTENDENZA

Della Provincia di Torino.

Prendendo al Governo, che colla massima precisione, ed esattezza venga formato lo Stato degli Affittavoli dei beni di campagna, redditi d'acque, navigli, molini, e forni tenuti nelli due scorsi anni 1799, e 1800, onde compellarli quindi al pagamento degli imposti sovra gli affittamenti prescritti col Decreto della Commissione Esecutiva delli cinque corrente *Ventoso*; perciò per l'effetto di maggiormente accertare a termini del § 14 di detta Legge la fedeltà, od ommissione delle consegne seguite nanti quest' Ufficio di

tutte le locazioni coerentemente agli incalzanti ordini pervenuti da quello Generale delle Finanze Nazionali con lettera del giorno d'oggi, s'invitano le Municipalità, e Segretarj dei Pubblici di questa Provincia di trasmettere a quest'Ufficio entro il termine di giorni otto dopo la ricevuta della presente uno Stato, ossia Nota specifica sottoscritta dal Consiglio Municipale di tutti gli affittamenti di beni di campagna, e dei redditi d'acque, navigli, molini, e forni tenuti sovra cadun Territorio in detti due scorsi anni 1799, e 1800 diviso nelle seguenti distinte colonne, le quali conterranno, cioè:

1. Il nome, e cognome degli Affittavoli, la loro patria, e specialmente il luogo dell'ordinaria loro residenza, onde sia quest' Ufficio in grado d'indirizzar loro le prescritte compulsorie.
2. Il nome, e cognome dei Proprietarj di detti beni, edifizj, e redditi.
3. La qualità, e denominazione degli effetti tenuti in affitto.
4. Il tempo preciso, in cui ebbero principio, e quello, in cui scadono detti affittamenti.
5. L'annuo fitto convenuto a fronte delle capitolazioni per li beni di cam-

pagna, acque, molini, navigli, e forni per l'anno 1799.

6. Il fitto convenuto per li soli beni di campagna pel 1800.

7. Il fitto convenuto per li redditi d'acque, navigli, molini, e forni per detto anno 1800.

8. L'ammontare per cadun Affittavole dell'imposto del quattro per cento per li beni, acque, navigli, forni, e molini tenuti in affitto per l'anno 1799.

9. L'ammontare del sei per cento per li beni di campagna tenuti nel 1800.

10. L'ammontare dell'otto per cento delli fitti d'acque, navigli, molini, e forni.

11. Accertati in tal guisa gli affittamenti, che si esercitarono in vigor di antiche, o recenti convenzioni di locazioni in detti anni 1799, e 1800 rimane necessario, all'oggetto di abilitare quest'Officio all'esecuzione delle prescritte operazioni, che nell'ultima colonna, ed a fronte di cadun Affittavole si faccia la notazione da chi venissero li beni, e redditi stessi tenuti in affitto nell'anno 1798, e prece-

denti, con farvi per quanto sarà possibile le sovra indicate specificazioni.

Sotto la denominazione, e nella categoria delli redditi d'acque si comprenderanno eziandio gli affittamenti dei porti, puntonaggi, ed edificj giranti ad acqua.

Siccome dalla citata Legge vengono dall'imposto del 4, 6, ed 8 rispettivamente per cento, esimiti soltanto quegli Affittavoli, le locazioni dei quali non eccedono tra tutte l'annua mercede di ll. 1000, perciò dalle Municipalità si dovranno in detto Stato comprendere anche gli Affittavoli di minor somma, giacchè ritenendo li medesimi sovra altri Territorj diversi affittamenti, che tra tutti eccedino il fitto di lire mille, farebbero soggetti a detto imposto; qual circostanza, ove sia a notizia di dette Municipalità, farà loro cura di accennarla in detto Stato.

Formato in tal guisa, e colle sopraccennate avvertenze il detto *detailed* Stato s'invitano le Municipalità stesse, e Segretarj di desumere dal medesimo, e formare sovra gli esemplari in istampa, che a doppio uniti alla presente si trasmettono a cadun Comune altro Stato nominativo, il

quale sia diviso nelle colonne contenute in detta stampa, e contenga soltanto il nome, e cognome dell'Affittavole, il Comune, ove questi fanno la loro residenza, il fitto convenuto pel 1799 per li beni di campagna, e per le acque, navigli, molini, e forni, il fitto convenuto per l'anno 1800 per li soli beni di campagna, il fitto del 1800 per le acque, navigli, molini, e forni; l'imposizione del quattro per cento sovra li fitti dei beni, e dei redditi d'acque, navigli, molini, e forni per l'anno 1799; l'imposizione del sei per cento dei fitti dei soli beni di campagna 1800, e dell'otto per cento per li fitti dei redditi d'acque, navigli, molini, e forni 1800; quindi il totale ammontare per cadun Affittavole di detti imposti, e finalmente compito il detto Stato si farà il sommario, che contenga il totale rilevare di detti imposti per cadun Comune.

Di quale *Stato nominativo* in istampa una copia si riterrà presso caduna Municipalità, e l'altra verrà trasmessa, sottoscritta prima dal Consiglio Municipale, a quest' Ufficio entro il sovra prefisso termine unitamente all'altro *Stato dettagliato*, ossia Nota a parte

al capo primo di questa Circolare individuata.

Le rispettive Municipalità per accertarsi delli suddetti riscontri, e circostanze di fatto, e così abilitarsi su giuste, e fondate basi alla compilazione di detti due Stati potranno rivolgersi verso li Proprietarij non solo, quanto verso li loro Agenti, Massari, ed Affittavoli, con ingiungere bisognando, e compellire questi alla presentazione delle loro capitolazioni, ed in difetto di quelle altre giustificazioni equivalenti, ed atte ad accertare specialmente l'epoca dell'incominciamento, e scadenza delle rispettive locazioni, e le somme a titolo di fitto convenute per li beni di campagna, e per le acque, navigli, forni, e molini per gli anni 1799, e 1800, quanto anche per gli anni precedenti per quanto sarà attuabile.

Si compromette quest' Ufficio, che caduna delle Municipalità, e loro Segretarij si faranno un costante impegno di eseguire fondatamente, e colla dovuta imparzialità, ed esattezza la sovra affidatagli incumbenza, come quella, che direttamente riflette l'interesse della Nazione, e che vorranno in tal modo

dare una nuova testimonianza del loro zelo, ed attaccamento al vantaggio del Pubblico, e delle Finanze Nazionali, cui sono dette operazioni dirette per non dar luogo alle Autorità Superiori, cui se ne renderà il dovuto conto di disapprovare il loro ritardo, od incuria nella compilazione, e trasmissione delli sovra chiesti due Stati distinti, o separati, ed estesi nelle categorie, e colonne avanti specificate, ed indicate.

Torino li 20 ventoso anno 9 Rep.
(11 marzo 1801 v. s.)

CORTE Intendente Gen.

LUIGI BOERIO Segr. Sost.

21 Ventoso (12 marzo)

Stabilimento ai Capi di Casa per gli alloggi Militari.

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

Stante la molteplicità degli Alloggi, che per l'arrivo delle Truppe Francesi in questo Comune, si devono distri-

buire, e mentre ogni ragione vuole, che i bravi Militari conquistatori della Pace siano nel miglior modo, e senza alcun ritardo alloggiati,

STABILISCE:

Primo. Tutti li Capi di Casa, che fino al giorno d'oggi ebbero qualche militare alloggio d'Ufficiale, dovranno fra il termine d'ore ventiquattro precise notificare al *Bureau* degli Alloggi, se esso è attualmente vacante; E quelli, che sono quotati a più d'uno, dovranno pure fra il termine sovra prescritto notificare il numero di Camere occupate di meno del prescritto.

Secondo. I Capi di Casa, che contraveranno a quest'invito saranno senz'altro soggetti ad allogg. doppio di quello, a cui furono finora quotati senza che possa aver luogo alcun richiamo.

Mentre la Municipalità si occupa d'affidare l'alloggio a que' soli, che ne hanno veramente il dritto, e sta perciò concertando una nuova forma di Bollette, di cui farà privato chiunque fosse da tal dritto decaduto invita tutti i suoi Concittadini a farsi la più

54
viva premura di controsegnare la loro
riconoscenza all'invitta Armata Francese.
Dalla Casa Municipale li 21 ventoso
anno 9 (12 marzo 1801 v. s.)

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

21 Ventoso (12 marzo)

Notificanza del contratto seguito
colli cidad. Farò, Antonino,
e Compagnia.

PER PARTE

DELL' UFFIZIO GENERALE
DELLE FINANZE NAZIONALI

Coerentemente a contratto stipulato
tra l'Ufficio del già Commissariato gene-
rale di Guerra, e li cittadini Farò,
Antonino, e compagnia, in data delli
fei frimajo, ed addizione al medesimo
delli 20 stesso mese, dovendosi loro
cedere gli infradescritti beni, in soddi-
sfazione delle provviste da essi assuntesi
di ferramenta per uso dell'Arсенale, si

55
notifica, che essendo tali beni stati
stimati nella somma infrascritta, per
mezzo del cittadino Architetto Paolo
Francesco Rocca, con intervento del
cittadino Magagallo, Presidente, e
deputato della Municipalità di Chieri,
e del cittadino Serafio, Agente Gene-
rale Nazionale, come da relazione delli
16 corrente, si devertà a favore di
detti cittadini Farò, Antonino, e com.
alla stipulazione dell'opportuno istro-
mento di detta cessione, ove fra giorni
cinque dalla pubblicazione della pre-
sente, non siegua alcun partito d'au-
mento.

Cassina nel territorio del Comune
di Chieri, del Capitolo di detto Co-
mune, denominata il Tetto de' preti,
nella regione de' Pascoli inferiori di
giornate 74. 8. 6 ll. 31133. 6. 8.

Torino li 21 ventoso, anno 9 Rep.
(12 marzo 1801 v. s.)

CHIAVAZZA.

22 *Ventoso* (13 marzo)

Decreto che prescrive la coniazione nella Zecca Nazionale d'una nuova moneta d'oro di 20 franchi, denominata Marengo, del valore di lire 16.17. 6. Piemonte.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Considerando, che mentre dee la Zecca coniare una quantità di monete d'oro, ogni ragione vuole, che vi sia impresso l'impronto Repubblicano, e che tali monete abbiano nello stesso tempo un rapporto determinato colla moneta, che è la misura de' valori nella Francia;

Che nel far battere una moneta di venti franchi, la quale rappresenti l'Italia liberata a Marengo, mentre riempie le accennate viste, il Governo soddisfa ad uno de' più sacri suoi doveri, quello di contrassegnare la riconoscenza Nazionale alla Repubblica Francese, al Primo Console, ed alle generose Armate, che sotto i di lui ordini combatterono per la Libertà dell'Italia;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan

Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Verrà coniata nella Zecca Nazionale una moneta d'oro del peso di den. 5. 0 19. ed al titolo di 21. 14. corrispondente in peso di Francia a gramma 6. 41507 e titolo di 0. 9. colla tolleranza di un grano, e coll'impronto disegnato a piè del presente Decreto.

2. Questa moneta porterà il nome di Marengo, e farà ricevuta tanto nelle Casse Nazionali, quanto nell'eseguimento de' contratti fra particolari per per lire sedeci, soldi diecisette, denari sei di Piemonte.

3. Il presente Decr. verrà stamp. ec. Torino dal Palazzo della Comm. Esec. li 22 vent. anno 9 (13 marzo 1801 v. s.)

Approuvé par le Minist. ec. JOURD.

CARLO BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. gen.



23 Ventoso (14 marzo)

Decreto che estende il beneficio d'indennizzazione contenuto nel Decreto de' 4 ventoso a tutti i Militari seguaci delle Bandiere Piemontesi nell'anno 7.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che se col Decreto de' 4 corrente si è provveduto nel miglior modo compatibile colle attuali circostanze all'indennità dovuta a tutti coloro, i quali si trovarono all'epoca dell'invasione nemica nell'anno settimo in attività di servizio civile nei quattro Dipartimenti organizzati in Piemonte dal Commissario Politico, e Civile Muffet, la giustizia, e la riconoscenza Nazionale esigono ugualmente, che i medesimi riguardi si usino verso quei Militari Piemontesi, i quali, malgrado la infelicità di que' tempi, seguirono costantemente le Bandiere Repubblicane;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro Straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. A tutti i Militari, i quali muniti dell'opportuno Brevetto si trovavano in attività di servizio ne' varj Corpi delle Truppe Piemontesi all'epoca dell'invasione degli Austro-Russi nell'anno 7., e seguendo costantemente le loro Bandiere si ritirarono ne' paesi occupati dalle Armate Francesi, è accordata la continuazione delle paghe affette al loro grado, dal giorno, in cui cessarono di esigerle, sino a tutto il mese di pratile anno 8.
2. Al medesimo beneficio sono pure ammessi tutti coloro, i quali in virtù di un Brevetto dei Generali in capo di qualche Armata Francese venne accordato un grado militare qualunque nei varj Corpi delle Truppe Piemontesi da quell'epoca in poi, e che ne' Corpi medesimi prestarono un servizio militare attivo.
3. Que' Militari Piemontesi, i quali trovandosi in attività di servizio all'epoca suddetta sono stati, o nelle varie

Fortezze d'Italia, o altrimenti fatti prigionieri di guerra, godranno pure del beneficio suddetto fino al momento, in cui caddero nelle mani del nemico.

4. Sono eccettuati dal sovramentovato beneficio tutti que' Militari Piemontesi, i quali essendo stati fatti alle epoche suddette prigionieri di guerra, accettarono servizio, ovvero l'offerfero nelle Truppe nemiche.

5. Il Commissario Ordinatore delle Truppe Piemontesi è autorizzato, a norma delle particolari istruzioni del Governo, che riceverà relativamente all'esecuzione del presente Decreto, a spedire ai Militari designati negli articoli 1 2 e 3 le livranze per quelle somme che colla presentazione de' loro libretti, ed estratti di rivista comproveranno non essere state loro pagate dalle Casse Francesi per le paghe di servizio nel tempo sovraespresso, con quelle avvertenze, che verranno prescritte dalle accennate istruzioni.

6. Le suddette livranze convertite in altrettante quitanze nella forma finora praticata saranno accettabili fin d'ora in pagamento di beni Nazionali, escluso quello dell'ottavo in moneta portata dalla Legge de' 19 vendemmiajo,

del quinto portato dalla Legge de' 21 brumajo, ed eccettuata la quota per la vendita forzata stabilita col Decreto 2 frimajo.

Saranno però le medesime esigibili in numerario all'epoca stessa, in cui lo faranno quelle spedite agl'Impiegati Civili in virtù del Decreto delli 4 corrente ventoso.

7. I Membri del Consiglio di Governo incaricati della superiore ispezione sugli affari di Guerra, e sulle Finanze Nazionali, ed il Commissario Ordinatore per le Truppe Piemontesi sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 23 ventoso anno 9 Rep. (14 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franç. en Piém.*
JOURDAN

Carlo BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

Decreto in cui la Commissione stabilita nell'Ufficio Generale delle Finanze è incaricata di formare uno stato generale de' crediti, e debiti delle Corporazioni sopresse.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che se i principj di Giustizia esigono, che ai creditori delle sopresse Corporazioni si somministrino i mezzi, onde conseguire i legittimi loro averi, egli è necessario nello stesso tempo, che vengano liquidati i crediti delle stesse Corporazioni;

DECRETA:

1. La Commissione stabilita nell'Ufficio Generale delle Finanze per proporre le assegnazioni da farsi a termini della Legge 5 scorso piovofo è incari-

cata di riunire le carte giustificanti i debiti, e crediti di quelle sopresse Corporazioni, ai creditori, e debitori di cui non si è altrimenti provveduto, di formarne uno stato generale, e di farvi all'evenienza de' casi le necessarie addizioni.

2. Il Magistrato della Camera, cui s'appartiene di provvedere giuridicamente ne' casi di contestazione, procederà sommariamente nelle cause relative a' suddetti debiti, e crediti a norma del disposto dalle Generali Costituzioni.

3. Il Cittadino Collaterale Somis è incaricato dell'istruttoria, e relazione delle anzidette liti; gli è appoggiata l'incumbenza di conciliare stragiudicialmente le medesime sotto la riserva dell'approvazione del Magistrato, e farà specialmente sua cura d'assegnare in estinzione de' centi passivi delle Corporazioni corrispondente valore di centi attivi, e di così eseguire anche a riguardo degli altri debiti, e crediti semprechè lo riconoscerà praticabile.

4. Uno de' Patrimoniali verrà dal Procuratore Generale destinato, acciocchè si occupi specialmente del patrocinio delle additate cause sotto la di-

lui ispezione, e questo Soggetto aprirà una diretta corrispondenza colla Commissione in primo luogo nominata, per procacciarsi all'uopo i necessarj chiarimenti.

5. Il Reggente la Segreteria degli affari interni, e l'Ufficio Generale delle Finanze Nazionali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 23 ventoso anno 9 (14 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOSSI Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

13 Ventoso (4 marzo)

Decreto, che accorda una piazza gratuita nel Collegio Nazionale ai citt. Gonella, Vernoni ec.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Non volendo, che i citt. Ferdin. Gonella, Biagio Vernoni, Giacomo Caligaris, Gio. Fulcheri, e Gio. Mino Studenti di Chirurgia, ed assistenti all'Ospedale de' Ss. Maurizio, e Lazzaro, stato unito a quello di s. Giovanni con Decreto de' 20 piovoso scorso siano privi de' mezzi di sussistenza, con cui continuare l'incominciato anno scolastico.

DECRETA:

1. E' accordata pel corrente anno scolastico una piazza gratuita nel Col-
Vol. XXII. E

legio Nazionale ai predetti cittadini Gonella, Vernoni, Caligaris, Fulcheri, e Mino.

2. La loro manutenzione farà a carico della Amministrazione Economica dell' Università.

3. In occasione degli esami si avranno per i medesimi gli stessi riguardi, di cui gioivano come applicati al servizio dell' Ospedale de' Ss. Maurizio e Lazzaro.

4. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato ec.

Torino dal Palazzo della Commiff. Esecutiva li 13 ventoso anno 9 (4 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA Presidente.

MAROCCHETTI Segr. gen.

14 Ventoso (5 marzo)

Decreto, che sopprime la Commissione Militare di Sanità.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Volendo ottenere il maggiore risparmio possibile in tutte le parti del militare servizio, ed assicurarne a un tempo una regolarità più utile, più estesa, e più permanente;

DECRETA:

1. La Commissione Militare di Sanità, stabilita con Decreto della Commissione di Governo delli 18 messidoro anno 8 è soppressa.

2. Tutte le incumbenze, che erano alla medesima applicate, faranno quindi innanzi eseguite dal Magistrato del Protomedicato.

3. Sono conservati al Citt. Scavini, già Membro della Commissione Militare di Sanità, i due terzi dello stipendio, di cui godeva in tal qualità, in fino a che sia provvisto d'un impiego di sua convenienza.

4. Il Cittadino Bonvicini Professore di Chimica è nominato primo Consigliere del Protomedicato.

5. Il Cittadino Canaveri Professore di Medicina pratica è nominato Consigliere aggiunto del medesimo Magistrato.

6. Il Cittadino Filippi, già membro della Commissione di Sanità, e Professore sostituito è nominato Consigliere aggiunto del Protomedicato, e Professore ordinario di Chirurgia in surrogazione del Cittadino Bianco dispensato a motivo della sua cagionevole Sanità.

7. La Commissione Esecutiva si riserva di provvedere convenientemente il Cittadino Bianco.

8. Il Magistrato del Protomedicato presenterà nel termine di una decade un regolamento alla Commissione Esecutiva, che comprenda, ed ordini tutte le parti del servizio pubblico, che gli è attribuito.

9. Il Cittadino Medico Roffi, già Segretario della Commissione Militare di Sanità, è nominato Segretario del Protomedicato.

10. Al Membro del Consiglio di Governo incaricato dell'ispezione superiore sugli affari di Guerra, ed al Reggente la Segreteria degli affari interni è appoggiata l'esecuzione del presente Decreto.

Torino, dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 14 ventoso anno 9 Rep. (5 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA Pr.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

19 Ventoso (10 marzo)

Decreto che cede alla Parrocchia d'Albugnano i beni descritti nel progetto del Commissario d'Asti de' 23 Nevoso posti nello stesso Comune.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE.

Informata della convenienza della Nazione nel cedere al Paroco di Albugnano gl'infradefinati beni per l'affegnamiento della congrua, che gli spetta;

DECRETA:

1. Sono ceduti in perpetuo alla Parrocchia d'Albugnano, e per essa al Paroco *pro tempore* a titolo di congrua i beni descritti nel progetto del Commissario d'Asti de' 23 nevoso scorso di giornate 89 19 posti sul territorio dello stesso Comune, e già spettanti all'Abazia di S. Maria di Vezolano.

2. Mediante questa cessione, farà liberata la Nazione da ogni obbligo verso il detto Paroco d'Albugnano, che dovrà in conseguenza rinunziare ad ogni qualunque pretesa per la congrua accordatagli dalla legge de' 5 vendemmiajo scorso.

3. Il dominio de' beni, come sopra, ceduti resterà perpetuamente presso la Parrocchia di Albugnano, e spetterà l'usufrutto al Paroco *pro tempore*, senz'altro possano per qualunque motivo i detti beni alienarsi, nè ipotecarsi, neppure in parte o deteriorarsi, a pena che sia il Paroco tenuto al risarcimento d'ogni danno verso chi di ragione.

4. Sarà obbligata la Municipalità a vegliare, che non segua alcun deterioramento di detti beni, e che se ne goda dal Paroco da buon e diligente padre di famiglia, a pena di essere la medesima sussidiariamente risponsale di ogni deterioramento, a cui fosse tenuto il Paroco verso i Successori nella Parrocchia.

5. L'Ispettore superiore sulle Fin. Naz. è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e di fare stipulare avanti di se l'istromento di cessione con quelle cautele, ed avvertenze, che concerterà col Procuratore Generale Nazionale.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 19 ventoso anno 9 della Rep. Fr. (10 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA Pr.
MAROCHETTI Segr. Gen.

Decreto che convalida i contratti stipulati per le provviste militari dagli Uffiziali della Municipalità di Torino deputati specialmente col mezzo di processi-verbali non infinuati.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Informata, che possa eccitarsi qualche dubbio sulla validità de' contratti stipulati dalla Municipalità di questo Comune per mezzo de' suoi Uffiziali Municipali stati a ciò autorizzati con semplici deputazioni non infinate, i quali rifletterebero specialmente la provvista delle sussistenze militari, e de' vestiarij all' Armata Francese, e Piemontese;

Ed avendo favorevolmente accolte le rappresentanze in proposito indirizzate dalla medesima Municipalità, onde si provveda al riparo del pregiudizio, che quindi ne potrebbe derivare sì a lei, che a tutti gl' interessati;

Sentito il Cittadino Procuratore Generale Nazionale;

DECRETA:

1. Sono convalidati i contratti della Municipalità di questo Comune stipulati già coll' intervento d' Uffiziali Municipali deputati per ciò specialmente col mezzo di processi-verbali della medesima Municipalità non infinuati, con ciò, che gli atti di deputazione vengano entro il termine d' un mese infinuati.

2. Li Senato, e Camera Nazionale de' conti sono incaricati dell' eseguir del presente Decreto, il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 21 ventoso anno nono Rep. (12 marzo 1801 v. s.)

CARLO BOSSI pel P.

CRIDIS Confegr. gen.

Decreto che unisce il tenimento feudale della Piè al Comune di Vauda di Ciriè.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Volendo aderire al desiderio dei Possessori del tenimento già feudale della Piè, ed a quello uniforme della Municipalità della Vauda di Ciriè;

Sentito l'Ispectore superiore sulle Finanze Nazionali;

DECRETA:

1. Il tenimento già feudale della Piè è aggregato al Comune di Vauda di Ciriè.

2. L'Ispectore superiore sulle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segreteria degli affari interni sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Comm. Esec. li 23 vent. an. 9 Rep. (14 marzo 1801 v.s.)

CARLO BOTTA pel Pref.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

REPUBBLICA FRANCESE

PROCLAMA

Dal Quartier generale a Torino li 24 ventoso anno 9 della Rep. Fr., una ed indivisibile.

IL GENERALE DI DIVISIONE

LACOMBE S. MICHEL

Comandante Superiore nel Piemonte

AGLI ABITANTI DEL PIEMONTE

Cittadini,

Una inquietudine mal fondata sopra le sussistenze fu empivamente sparfa nel Pubblico. Alcuni malevoli tentano di agitare il Popolo, portandolo ad eccessi, che non possono ridondare che a di lui discapito. Le proprietà d'alcuni furono minacciate. I motori si studiano il mezzo di stabilire una scarsità, che non esiste, ma che potrebbe farsi reale, se il timore facesse nascondere le sussistenze; esse non faranno abbondanti che col rispetto il più inviolabile delle proprietà pubbliche e private. Di

già si diè l'attacco nella Comune di Balzola alle proprietà, ove un'adunanza d'alcuni sediziosi avea voluto eccitar de' torbidi; ma le brave Guardie Nazionali di Vercelli, e quella di alcune altre Municipalità circonvicine vi accorsero tosto a dissiparli. Sei di questi colpevoli furono arrestati, e ne sarà resa tutta la giustizia.

Popolo Piemontese! i vostri nemici vogliono portarvi a degli eccessi; state in difesa contro le insidie, che essi tentano di tendervi. Il comando superiore del Piemonte mi fu confidato; non l'ho accettato che sulla speranza di poter contribuire alla vostra felicità. Vi manterrò la pubblica tranquillità: un nulla mi costeranno le pene ed attenzioni; sento i richiami d'ognuno ad ogni ora: si risponde ad ogni petizione fra le 24 ore: non sono mai nascosto ad alcuno; e non conosco partiti. Non è forse questo il vero carattere della giustizia? Confidate dunque nelle Autorità che vi governano; confidate principalmente nel Governo Francese, che si fa conoscere il ristoratore ed il protettore della Libertà in Italia.

Che i pacifici Cittadini si rincoraggiscano, i Proprietarj, ed i Negozianti

esercitino liberamente il loro commercio; essi saranno protetti dalle armi della Repubblica Francese. Se alcuni male intenzionati vogliono violare le proprietà tremino pure! ed in un baleno li dissipero colla forza; e chiunque sarà arrestato in tali adunanze, dopo essergli stato intimato di ritirarsi, sarà fucilato nell'istante, e se vi resiste, e vie te ad esser indi arrestato, sarà consegnato alla Commissione Militare. Ho creduto convenevole avvisarne le persone dabbene: le mie misure sono prese. Amici del buon ordine, ascoltate colui che vuol farlo rispettare. Uomini sediziosi, io non farò per voi che il depositario della forza repressiva, e veglio attentamente sulla vostra condotta.

La presente Proclamazione sarà stampata nelle due lingue, pubblicata, ed affissa in tutte le Comuni del Piemonte.

Segnato J. S. LACOMBE S. MICHEL

Per spedizione conforme,

L'Ajut. Comand., Capo dello Stato
magg. del Piem. GAUTHRIN

24 Ventoso (15 marzo)

Deliberazione per l'aprimiento d'una bottega per lo smaltimento del pane al prezzo di fs. 3 den. 9

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Premurosa di mettere in esecuzione le benefiche mire del Governo, contenute nel suo Decreto dei 16 corrente ventoso,

HA DELIBERATO:

1. Una nuova Bottega sarà aperta in questa mattina per lo smaltimento del Pane Municipale al prezzo di soldi tre denari nove caduna libbra.
2. Essa sarà esercita nella Bottega del Cittadino Brocero cantone num. 63, contrada di S. Francesco di Torino.
3. Tutte le provvidenze emanate per la forma, qualità, e prezzo di detto Pane in virtù de' Proclami de' 7 fruttidoro scorso, e 9 corrente ventoso saranno in vigore per questa Panateria.
4. Sarà quanto prima fissata una distribuzione di polenta a soldi uno caduna libbra sulle piazze principali di questo Comune.

Dalla Casa Municip. li 24 vent. an. 9.

CHIAVARINA Prefidente.

FRANCHI Segr.

24 Ventoso (14 marzo)

Notificanza per la distribuzione della Polenta a favore degli indigenti ad un soldo per libbra.

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

A termini della Deliberazione pubblicata nel corrente giorno

NOTIFICA:

Che dal giorno d'oggi è stabilita la distribuzione della Polenta a favore degli Indigenti ad un soldo la libbra, nelle Piazze Castello, Municipale, Paesana, S. Carlo, di S. Giovanni, e Carlina.

Dalla Casa Municipale li 24 ventoso anno 9.

CHIAVARINA Prefidente.

FRANCHI Segr.

25 Ventoso (16 marzo)

Decreto che obbliga i Membri de' Conventi soppressi, ed agli individui secolarizzati di deporre l'abito claustrale, sotto pena di decadere dalla pensione, o dall'assegnamento in beni fatto a loro favore.

**LA COMMISSIONE
ESECUTIVA
DEL PIEMONTE**

Informata, che diversi Membri di Corporazioni sopresse, non ostante la seguita assegnazione di beni, o di pensioni a loro favore, continuano a mostrarsi in pubblico coll'abito claustrale, dal che già sono derivati molti equivochi contrarj alla buona polizia; e ne nasce la facilità ai malviventi di macchinare sotto quell'abito disordini, e ruberie;

DECRETA:

1. Tutti i Membri dei Conventi soppressi, o che hanno ottenuta individual-

mente la loro secolarizzazione, sono tenuti a deporre immantinenti l'abito claustrale.

2. Quelli, che ventiquattr'ore dopo la pubblicazione del presente Decreto faranno visti in pubblico colle insegne dell'Ordine abbandonato, o soppresso, s'intenderanno immediatamente decaduti dalla pensione, o assegnazione di beni fatta a loro favore.

3. L'Ispettore Superiore della Polizia Generale è incaricato di promuovere co' mezzi più efficaci l'esatta esecuzione del presente Decreto il quale verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino, dal palazzo della Commissione Esecutiva li 25 ventoso anno 9 Rep. (16 marzo 1801 v. s.)

Carlo BOTTA pel P.

MAROCHETTI Segr. Gen.
Vol. XXII. F

25 Ventoso (16 marzo)

Decreto che scioglie la Compagnia de' Cacciatori comandata dal Cittadino Olivero, e licenziamento degli Individui che la compongono.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Considerando, che col licenziamento delle Truppe Provinciali sono cessati i motivi, che diedero luogo al Decreto de' 14 nevofo, col quale il Cittadino Morizio Olivero era autorizzato a reclutare una Compagnia di 100 Cacciatori, che dovea formare l' 11 del Battaglione de' Cacciatori Provinciali, e che d'altronde siffatta Compagnia non si trova ancor in oggi compita;

DECRETA:

1. La Compagnia de' Cacciatori comandata dal Cittadino Morizio Olivero è sciolta, e s'intenderanno licenziati gl'individui, che la compongono, dalla data del presente Decreto.

La Segreteria di Guerra è incaricata ec. Torino dal palaz. della Com. Esec. li 25 ventoso an. 9 (16 marzo 1801 v. s.)

CARLO BOTTA pel Pr.

MAROCHETTI Segr. Gen.

26 Ventoso (17 marzo)

Decreto che assegna i beni già spettanti all' Abazia di Selve nel Vercellese per dotazione del nuovo Ospizio sul Monte Cenisio.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEL PIEMONTE

Premurosa di eseguire il Decreto del Primo Console della Repubblica Francese delli 2 cadente ventoso, per cui il Governo Piemontese è stato incaricato di assegnare all' Ordine de' Monaci del Gran S. Bernardo un fondo stabile dell' annuo reddito di venti mila franchi per lo stabilimento di un nuovo Ospizio sul Monte-Cenisio.

DECRETA:

1. Sono assegnati in dote all' Ordine suddetto i beni già spettanti all' Abazia di Selve nel Vercellese, dell' annuo reddito di venti mila franchi.

2. L' Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali è incaricato dell' esequimento del presente Decreto, il quale verrà comunicato al Superiore dell' Ordine.

Torino dal Palazzo della Comm. Esec. li 26 vent. anno 9 (17 marzo 1801 v. s.)

CARLO BOSSI P.

MAROCHETTI Segr. gen.

26 Ventoso (17 marzo)

Piano d'organizzazione delle Truppe Piemontesi che vanno a riunirsi a Cremona.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE
DU PIÉMONT.

Sur le rapport de l'Inspecteur supérieur de la Guerre, et d'après le plan du Général de Brigade Colli Organisateur des Troupes Piémontaises;

ARRÊTE :

1. Les Troupes Piémontaises qui vont se réunir à Crémone formeront une Division.
2. Cette Division sera composée de deux Brigades d'Infanterie, deux Régimens de Cavalerie, d'une Compagnie de Sapeurs, d'une Compagnie de Mineurs, et de deux Compagnie d'Artillerie commandées par un Chef de Bataillon.
3. Il y aura un Etat-Major-Général de cette Division composé ainsi qu'il suit ;
Trois Adjudant-Commandans, remplissant les fonctions des Généraux de Brigade, un pour chaque Brigade d'In-

fanterie, et l'autre pour la Cavalerie; ces Adjudant-Commandans auront chacun un Aide-de-Camp.

Un Chef d'Etat-Major qui aura le grade de Chef d'Escadron, ou de Bataillon.

Trois Capitaines, et six Subalternes Adjoins, et deux Secrétaires.

Un Chef de Bataillon Commandant le Quartier-Général.

Un Subalterne Adjoint.

Deux Vagues-Maitres Sous-Officiers.

Un Capitaine, et deux Lieutenants du Corps de Génie.

Deux Officiers Topographes.

Un Commissaire des Guerres de première classe, faisant fonction d'Ordonnateur.

Un Commissaire Adjoint.

Un Chirurgien de première classe.

Un Officier et douze Gendarmes pour la correspondance.

4. Le Membre du Conseil du Gouvernement chargé de l'inspection supérieure des affaires de la Guerre est chargé de l'exécution du présent.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 26 ventose an. 9. Rép.

C. BOSSI Prêfid.

MAROCCHETTI Secr. Gén.

26 Ventoso (17 marzo)

Notificazione pel pagamento della
Tassa mensile.

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Non essendosi alcuni dei Cittadini, ai quali come esercenti arti, e professioni venne prescritta col Decreto delli 10 scorso Nevoso una Tassa mensile, curati di adempire al pagamento delle somme loro fissate non ostanti le replicate notificanze pubblicate dalla Municipalità, premurosa essa di attivarne l'esazione nel più breve termine possibile onde procurare alla classe degli Indigenti il vantaggio prescritto dal Decreto delli 16 corrente Ventoso.

NOTIFICA:

Che ove fra tutto il giorno 28 corrente (giovedì 19 Marzo) non abbiano pagata la Tassa mensile per gli scorsi mesi di Nevoso, Piovoso, e Ventoso corrente, a tenor del §. 3. del suddetto Decreto delli 10 Nevoso saranno i renitenti compulsati col mezzo dell'alloggio militare.

Dalla Casa Municipale li 26 Ventoso anno 9. Repub.

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

27 Ventoso (18 marzo)

Decreto che fissa il dritto dovuto a' Notaj pe' contratti di matrimonio, e per i testamenti, ed abolisce la classe di distinzione de' Cittadini.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che in un sistema di Governo fondato sopra le basi dell'Eguaglianza non debbono sussistere, e rimanere in osservanza quelle disposizioni, che mantengono viva la separazione ereditaria delle classi, ignota al buon senso, prodotta dall'abuso, e mantenuta dalla prepotenza;

Che tale è appunto la differenza dalle Leggi esistenti stabilita in ordine ai dritti dovuti a' Notaj per i contratti di matrimonio, e per i testamenti;

Considerando, che mentre si prescrive l'uniformità ne' dritti dovuti a' No-

Notaj, compie alla giustizia, ed al pubblico interesse, perchè rimangono nei depositi dalle Leggi consegnati le memorie autentiche delle cessioni, ed alienazioni de' beni Nazionali, ed in un tempo si accordino agl' Insinuatori que' proporzionati aumenti di dritto, che corrispondono al maggiore accrescimento del prodotto dell' Insinuazione senza però che le Municipalità abbiano a soffrire il peso dell' insinuazione degli istromenti, che stipulano colle Finanze;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l' approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Nell' esazione de' dritti dalla tariffa al tit. 10 cap. 4 stabilita a favore de' Notaj per i contratti di matrimonio, e per i testamenti è abolita la distinzione de' *Plebei*, *Mercanti*, *Nobili*, e *Cavalieri*.

2. E' fissato un solo dritto per tutti i contratti di matrimonio, regolato sopra l' importo della sola dote, colla graduazione di somme portata dal §. 1 di detto tit. 10 cap. 4.

3. Per i testamenti si pagherà il dritto di ll. 9.

4. Sono soggetti al dritto d' insinuazione i contratti, che hanno per oggetto i beni Nazionali: si pagherà perciò dagli Acquisitori la metà del dritto totale, che a tenore del prescritto dalle Leggi precedenti, ed in seguito agli aumenti portati dagli editti 10 gennaio 1794, e 17 marzo 1797 (v. s.) è dovuto per l' insinuazione.

5. Sono eccettuati dall' obbligo del pagamento del dritto suddetto le cessioni di beni, che seguono a favore delle Municipalità in corrispettivo del peso delle sussistenze militari, di cui sono incaricate.

6. I Segretarij insinuatori perceveranno un solo dritto su tutti gli aumenti soprammentovati, e questo dritto sarà graduato, e regolato nelle proporzioni fissate dal biglietto di Segreteria de' 22 luglio 1743.

7. Il Magistrato della Camera Nazionale de' Conti, il Membro del Consiglio di Governo Ispettore Superiore delle Finanze Nazionali, il Conservatore Generale, ed i Conservatori del Tabellone sono incaricati dell' esecuzione

90
ne del presente Decreto, che verrà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal Palazzo della Commissione Esecutiva li 27 ventoso anno 9 Rep. (18 marzo 1801. v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouvernem. Franc. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

27 Ventoso (18 marzo)

Decreto che sopprime i Conventi dei Minori Conventuali di S. Francesco, de' Minori Osservanti di S. Tommaso, e de' Minori Riformati della Madonna degli Angioli di Torino.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE

Considerando, che sebbene le disposizioni della Legge 5 scorso piovofo

91
abbiano per iscopo la rimessione di stabili a' soli Religiosi possidenti, de' quali vengono sciolte le Corporazioni, o che domandano d'essere secolarizzati, ad ogni modo richiedono i principj d'umanità, che si soccorra pure ai Religiosi mendicanti, allorchè per le circostanze difficili de' tempi troppo al Pubblico gravoso, e ad essi malagevole riesce il procurarsi la sussistenza.

Che i Religiosi Minori Osservanti di S. Tommaso, e Riformati della Madonna degli Angeli di questo Comune trovansi appunto nel caso di mancare pressochè d'ogni mezzo di sussistenza; onde diviene questa ogni dì più d'aggravio al Pubblico;

Considerando, che i Religiosi Minori Conventuali, abbenchè nel numero de' possidenti, compongono però originariamente un Ordine medesimo, e riconoscono lo stesso Fondatore, che i Minori Osservanti, ed i Riformati; ond'è giusto, che corrano colla dovuta proporzione la medesima sorte, ed i beni degli uni vengano al soccorso degli altri.

Considerando finalmente, che la Parrocchia di S. Tommaso di questo Co-

mune comprendendo i quartieri più popolati, d' uopo è, che le sia assegnata una dote corrispondente alle sovvenzioni che dee dare all' indigenza.

Sentiro il Consiglio di Governo, ed avuta l' approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte;

DECRETA:

1. Sono soppressi i Conventi di S. Francesco, di S. Tommaso, e della Madonna degli Angeli di questo Comune.

2. Sussiste la Parrocchia di S. Tommaso, la quale sarà amministrata da un Parroco, e due Vice-Parrochi in abito ecclesiastico-secolare.

3. Sopra i beni del Convento di S. Francesco sarà assegnato alla Parrocchia suddetta un fondo stabile di trenta in quaranta giornate.

4. Ai Religiosi di S. Francesco saranno assegnati fondi stabili nella proporzione ordinata nel Decreto dei 5 scorso piovofo.

5. A quelli di S. Tommaso, e della Madonna degli Angeli verrà fatto un

simile assegnamento, colla diminuzione d' un terzo.

6. Gli assegnamenti dovranno seguire tra il preciso termine di dieci giorni dalla data del presente, e cadranno primieramente sui beni del Convento di S. Francesco, quindi sopra altri beni disponibili dalle Finanze.

7. Si rimetteranno a ciascuno de' Religiosi di S. Francesco lire duecento, e de' Minori Osservanti, e Riformati lire cento cinquanta pel vestiario, e mantenimento fino alla ricolta, metà immediatamente, e metà fra il termine di un mese.

8. Ove alcuno dei Religiosi suddetti non possedenti, massime tra i più vecchi d' età, o di cagionevole salute, desiderasse prestare i suoi servigj alla Chiesa, impiegandosi nelle funzioni del Culto in qualche Spedale di questo Comune, il Governo provvederà sulla di lui petizione da rassegnarsi alla Segreteria degli affari interni, la quale assegnerà un nuovo Convento a quelli, che preferissero di restare nell' Ordine.

9. Le case destinate presentemente ad uso di Convento pei tre Corpi soppressi, prelevato l' alloggio de' Soggetti

94
necessarj al servizio della Chiesa, e della Sacristia, sono riunite allo stabilimento fondato coll'anzidetto Decreto § provviso per l'indennità degli Ecclesiastici.
2. L'Ispettore superiore sulle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segreteria degli affari interni sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 27 ventoso anno 9 Rep. (18 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre Extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

Carlo BOSSI Presidente.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

95
27 Ventoso (18 marzo)
Notificazione ai Padroni di casa per la distribuzione degli alloggi Militari.

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

La brava Armata dei Grigioni passa in questo Comune; premurosa la Municipalità di procurare un alloggio conveniente a seconda delle intenzioni superiori e distribuirlo sugli Abitanti colla maggior giustizia possibile.

NOTIFICA:

1. Che a tenor della deliberazione delli 18 scorso nevofo tutti i Padroni di casa, od in loro difetto i principali Affittavoli faranno obbligati di distribuire fra gli altri Affittavoli il contingente di Soldati proporzionatamente assegnati a ciascuna casa.
2. Che per seguire i principj d'un giusto, e proporzionato riparto faranno in quest'oggi i Soldati alloggiati dall'Isola 32 fino alla parte dell'Isola 80, che sarà assegnata.
3. Che fermi rimanendo gli alloggi di Officiali rispettivamente assegnati,

non potrà per tal pretesto alcuno esimersi dalla somministrazione dell'alloggio, che nuovamente gli sarà in proporzione destinato.

Dalla Casa Municipale li 27 Ventoso anno 9. Repubblicano.

CUNIETTI Of. Mun. per il Pr.

FRANCHI Segr.

27 Ventoso (18 marzo)

Determinazione per lo stabilimento nei contorni di Ponente di questo Circondario un Corpo di Guardia Naz. per servizj straordinarj di Pattuglie, e Picchetti.

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Per assicurare le proprietà degli Individui e mantenere la sicurezza pubblica nei Contorni del Comune, visti li disordini, che si commettevano, e la necessità di stabilire un Corpo di Guardia Nazionale, che andando al riparo delle perturbazioni commesse riconduca nel

feno delle famiglie la tranquillità minacciata.

HA DETERMINATO:

Primo. Sarà stabilito nei Contorni di Ponente di questo Circondario un Corpo di Guardia Nazionale attivato per servizj straordinarj di Pattuglie, e Picchetti.

Secondo. Questo Corpo sarà diviso in due Compagnie, secondo l'organizzazione qui appresso descritta, già tracciata dal cittadino Borelli incaricato per quest'oggetto dalla Municipalità, e dal quale i Capitani infra nominati riceveranno i rispettivi ruoli.

La Municipalità si lusinga, che i Cittadini componenti questo Corpo di Guardia Nazionale ben lungi da rifiutarsi dal servizio, vi si porteranno con tutta la più possibile energia, per non essere poi costretta a ricorrere a quelle misure di rigore adottate per renitenti.

T E N O R E

DI ORGANIZZAZIONE

COMPAGNIA I.

Capitano

Ferroglio Giovanni

Luogotenente

Ferroglio Antonio

Vol. XXII.

G

Sottotenente
 Ferrero Battista
Sergente Maggiore
 Bellardi Giuseppe
Sergenti
 Bonaud Francesco
 Cerutti Battista
 Cuvertino Giuseppe
 Stradero Batista
Caporale Foriere
 Bertolino Giuseppe
Caporali
 Siminino Giacomo
 Ferrero Giuseppe
 Siminino Carlo
 Ferroglio Giuseppe
 Salivetto Michele
 Gariglio Giuseppe
 Dentis Gio. Doménico
 Bonaudo Pietro

COMPAGNIA II.

Capitano
 Dentis Giuseppe
Luogotenente
 Gariglio Paolo
Sottotenente
 Ferroglio Giuseppe

(Sergente) Maggiore
 Vercelli Giuseppe
Sergenti
 Ferroglio Giuseppe fu Felice
 Boerio Lorenzo
 Mondino Paolo
 Prato Andrea
Caporale Foriere
 Bertolino Giuseppe
Caporali
 Bramante Giuseppe
 Ceppi Giuseppe
 Prato Antonio
 Buffone Giovanni
 Rosso Michele
 Seminino Giuseppe
 Garriglio Giuseppe
 Basiglio Andrea

Dalla Casa Municipale li 27 ventoso
 anno 9 (18 marzo 1801 v. s.)

CHIAVARINA Pres.

FRANCHI Segr.

29 Ventoso (20 marzo)

Decreto che divide il Comune di Torino in quattro sezioni denominate dell'Eridano, della Dora, del Monte-Cenisio, e del Monte-Visulo.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE
DU PIÉMONT.

Ayant reconnu par l'expérience que de la division des grandes Communes en sections ou arrondissemens il resulte plus de facilité pour le maintien du bon ordre et plus de régularité dans le service public ;

ARRÊTÉ:

1. La Commune de Turin est divisée en quatre Sections, de l'Eridan, de la Doire, du Mont-Cenis, du Mont-Viso.
2. Sur le coin de chaque quartier sera inscrit le nom de la Section.
3. Les maisons seront numérotées par chaque porte donnant dans la rue, à commencer du N. 1 de chaque Section.

4. Tout autre numéro ou indication existant sur le coins des quartiers sera effacée.

5. Les places et les rues recevront une dénomination particulière lorsque le sort politique du Piémont sera officiellement publié ; à l'exception des quatre rues tendantes aux quatre portes de la Commune, qui prendront dès à présent le nom de la Section.

6. La Municipalité est chargée, sous la surveillance de l'Inspecteur Supérieur de la Police générale, de l'exécution du présent arrêté qui devra avoir son entière exécution dans le terme d'une décade au plus tard.

Turin au Palais de la Commission Exécutive le 29 ventose an 9 de la République Franç. (20 mars 1801 v. s.)

C. BOSSI Prêfid.

MAROCHETTI Secr. Gén.

25 Ventoso (16 marzo) T

Decreto che riunisce al dominio della Nazione della derivazione di ruote quattro, ed oncie due d'acqua dal Naviletto della Mandria, già concedute al citt. Valperga-Masino.

LA COMMISSIONE

ESECUTIVA

DEL PIEMONTE.

Considerando, che per legge fondamentale del Dritto delle Genti è dovere d'ogni ben regolato Governo il richiamare al dominio della Nazione le proprietà, che ne sono state smembrate senza un giusto corrispettivo, allorchè un'evidente, e massima utilità ne possa ridondare alla causa pubblica;

Che motivi di economia politica rendono di somma convenienza della Nazione il richiamare al di lei dominio la ragione di derivazione d'acqua dal Naviletto della Mandria, conceduta al Cittadino Valperga-Masino colle due

Patenti delli 3 marzo 1789, e altre de' 5 febbrajo 1790 (v. s.), all'oggetto di provvedere con un nuovo sistema alla più esatta irrigazione, e coltura di latifondi in più territorj al di là del fiume Elvo in modo più vantaggioso a' Proprietarij, al Pubblico, ed alle Finanze Nazionali;

Che i dritti della Nazione non debbono riunirsi al di lei patrimonio senza una conveniente indennizzazione a favore di chi ne avea ottenuta la concessione a titolo oneroso;

Sentito il Consiglio di Governo, ed avuta l'approvazione del Gen. Jourdan Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte,

DECRETA:

1. È richiamata al dominio della Nazione la derivazione di ruote quattro, ed oncie due d'acqua dal Naviletto della Mandria, di cui nelle succennate concessioni a favore del Cittadino Valperga-Masino de' tre marzo 1789, e 5 febbrajo 1790 (v. s.)
2. I siti stati occupati dal detto Citt. Valperga-Masino per la formazione degli alvei, canali, ed acquedotti, le opere, e gli edifizj inservienti a detta

derivazione sono dichiarati di pertinenza Nazionale. v)

3. Le Finanze corrisponderanno indilatamente al Cittadino Valperga-Maffino per que' fiti, e per le spese, ed opere da lui impiegate nella divisa derivazione quella indennizzazione, che gli sarà giustamente dovuta.

4. L'Ispettore Superiore sulle Finanze Nazionali, ed il Reggente la Segretaria degli affari interni sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato fra gli Atti del Governo.

Torino dal palazzo della Commissione Esecutiva li 25 ventoso anno nono Rep. (16 marzo 1801 v. s.)

*Approuvé par le Ministre extraord.
du Gouv. Franç. en Piém.*

JOURDAN

CARLO BOSSI P.

MAROCCHETTI Segr. Gen.

INDICE

DEL TOMO XXII.

13 Ventoso (4 marzo)

*P*etizione dell'Opera della Provvidenza di Torino per essere abilitata ad acquistare beni Nazionali con cedole di Monti page 3

14 Ventoso (5 marzo)

Decreto della Commissione, che permette all'Opera della Provvidenza di Torino di acquistare beni Nazionali con cedole di Monti 5

15 Ventoso (6 marzo)

Decreto della Commissione che mette a disposizione della Municipalità di Saluzzo la casa del Seminario del medesimo Comune 7

15 Ventoso (6 marzo)

Ordine del cittadino Pioffasco Membro della Commissione di Governo, che prefigge 15 giorni per la pazienza degli Ecclesiastici Cisalpini 10

16 Ventoso (7 marzo)

Decreto della Commissione, che stabilisce una pena contro i disertori del Bat-

- taglione de' Cacciatori delle Alpi assenti dal Corpo senza permesso 12
 16 Ventoso (7 marzo)
- Altro della sud., che destina i fondi che preverranno dalla Tassa mensile sulle arti, e botteghe per provvedere i mezzi di sussistenza alle persone meno agiate 14
- Altro della suddetta, che cede all'Università Naz. oltre i crediti contemplati nel Decr. 25 precorso nevofo di quelli altresì già spet. ai Posses. dei beni posterior. assegnati alla medesima 19
 16 Ventoso (7 marzo)
- Arrêté du Dénomination nouvelle à la Vallée du Luzerne de Vallée de Pélis; à celle de Pérouse, de Vallée de Cluson; et à celle de S. Martin, de Vallée de Balsille 21
 16 Ventoso (7 marzo)
- Altro della sud. che assegna in piena proprietà al cit. Medico Giannetti la casa, vigna, prato e molino già spet. al sop. Conv. degli Agostin. di Barge per stabilirvi la fabbr. della majolica a guisa di quella d'Inghilterra 23
 16 Ventoso (7 marzo)
- Notificanza del Commissariato del Gov. a chiunque ritenga effetti apparten. al sop. Conv. de' PP. Trinit. Scatzi è obbligato

- a consegnarli all'Osped. Magg. di S. Gio., ed i Debitori dovranno pagare ogni somma allo stesso Ospedale 26
 16 Ventoso (7 marzo)
- Notificanza della Municipalità pel pagamento della tassa mensile per gli Matarassari, Calzettaj, orlogieri, ec. 27
 16 Ventoso (7 marzo)
- Invito della Municipalità a tutti i Cittadini per l'illuminazione all'arrivo del Generale in Capo 30
 17 Ventoso (8 marzo)
- Decreto della Commissione che dichiara Nazionale l'Ospedale Maggiore di S. Giovanni di questo Comune 31
 17 Ventoso (8 marzo)
- Altro della suddetta, che obbliga ogni Capo di Corpo Milit. Piem. di trasferire alla Segreteria di Guerra uno Stato delle variazioni seguite in cadun Corpo dopo la sua partenza da Torino per l'Armata fino al giorno d'oggi 34
 18 Ventoso (9 marzo)
- Altro della suddetta che accorda alla vedova Martinelli d'Ivrea l'annua somma di ll. 100 a titolo di pensione 36

- 18 Ventoso (9 marzo)
 Determinazione della Municipalità ri-
 guardante il Pane 37
- 19 Ventoso (10 marzo)
 Deliberazione della Municipalità ai Pa-
 natieri per la formazione di una sola
 qualità di Pane 38
- 19 Ventoso (10 marzo)
 Verbale della Camera Naz. d'abbrucia-
 mento di Biglietti, e Pagherò 42
- 19 Ventoso (10 marzo)
 Notificazione delle Finanze Naz. del con-
 tratto seguito col cittad. Colomba 44
- 20 Ventoso (11 marzo)
 Invito alle Municipalità, e Segretarij
 dei Pubblici di questa Provincia per
 trasmettere uno Stato di tutti gli af-
 fittamenti di beni di campagna, e
 dei redditi d'acque, navigli, molini,
 e forni dei due anni 1799, e
 1800 46
- 21 Ventoso (12 marzo)
 Stabilimento della Municipalità ai Ca-
 pi di Casa per gli alloggi Milit. 52
- 21 Ventoso (12 marzo)
 Notificazione delle Finanze Naz. del con-
 tratto seguito colli cit. Farò, Anto-
 nino, e Compagnia 54
- 22 Ventoso (13 marzo)
 Decreto della Commissione, che pre-

- scrive la coniazione nella Zecca Na-
 zionale d'una nuova moneta d'oro
 di 20 franchi denominata Marengo,
 del valore di lire 16 17 6 di Pie-
 monte 56
- 23 Ventoso (14 marzo)
 Decreto della Commissione che estende
 il beneficio d'indennizzazione conte-
 nuto nel Decreto dell' 4 ventoso a
 tutti i Militari seguaci delle Bandiere
 Piemontesi nell'anno 7 58
- 23 Ventoso (14 marzo)
 Decreto della Commissione in cui la
 Commissione stabilita nell'Ufficio Ge-
 nerale delle Finanze è incaricata di
 formare uno stato generale de' credi-
 ti, e debiti delle Corporazioni sop-
 presse 62
- 13 Ventoso (4 marzo)
 Decreto della Commissione che accorda
 una piazza gratuita nel Collegio Naz.
 ai citt. Gonella, Vernoni ec. 65
- 14 Ventoso (5 marzo)
 Altro della sud. che sopprime la Com-
 missione Militare di Sanità 67
- 19 Ventoso (10 marzo)
 Altro della sud., che cede alla Par-
 rocchia d'Albugnano i beni descritti
 nel progetto del Commissario d'Asti
 dei 23 Nevoso posti nello stesso
 Comune 70

21 Ventoso (12 marzo)
 Altro della suddetta, che convalida i
 contratti stipulati per le provviste
 militari dagli Uffiziali della Muni-
 cipalità di Torino deputati special-
 mente col mezzo di Processi verbali
 non insinuati 72

23 Ventoso (14 marzo)
 Altro della suddetta, che unisce il te-
 nimento feudale della Piè al Comune
 di Vauda di Ciriè 74

24 Ventoso
 Proclama del Generale di divisione
 Lacombe S. Michel Comandante Su-
 periore nel Piemonte agli Abitanti
 del Piemonte 75

24 Ventoso (15 marzo)
 Deliberazione della Municipalità per
 l'aprimiento d'una bottega per lo
 smaltimento del pane al prezzo di
 ss. 3 den. 9 78

24 Ventoso (14 marzo)
 Notificanza della Municipalità per la
 distribuzione della Polenta a favore
 degli indigeni ad un soldo per
 libbra 79

25 Ventoso (16 marzo)
 Decreto della Commissione che obbliga
 i Membri de' Conventi soppressi, ed
 agli individui secolarizzati di de-

porre l'abito claustrale, sotto pena
 di decadere dalla pensione, o dall'
 assegnamento in beni fatto a loro
 favore 80

25 Ventoso (16 marzo)
 Decreto della Commissione che scioglie
 la Compagnia de' Cacciatori coman-
 data dal cittadino Olivero, e licen-
 ziamento degli individui, che la
 compongono 81

26 Ventoso (17 marzo)
 Decreto della Commissione che assegna
 i beni già spettanti all'Abbazia di
 Selve nel Vercellese per dotazione
 del nuovo Ospizio sul Monte-Ce-
 nistio 83

26 Ventoso (17 marzo)
 Piano della Commissione d'organizza-
 zione delle Truppe Piemontesi che
 vanno a riunirsi a Cremona 84

Notificanza della Municipalità pel pa-
 gamento della Tassa mensile 86

27 Ventoso (18 marzo)
 Decreto della Commissione che fissa il
 dritto dovuto a Notaj pe' contratti
 di matrimonio, e per i testamenti,
 ed abolisce la classe di distinzione
 de' Cittadini 87

27 Ventoso (18 marzo)
 Decreto della Commissione, che soppri-

me i Conventi dei Minori Conventuali di S. Francesco, de' Min. Osservanti di S. Tommaso, e de' Minori Riformati della Madonna degli Angioli di Torino 90

Notificazione della Municipalità ai Padroni di casa per la distribuzione degli alloggi Militari 95

27 Ventoso (18 marzo)

Determinazione della Municipalità per lo stabilimento nei contorni di Ponente di questo Circondario d' un Corpo di Guardia Nazionale per i servizi straordinari di Pattuglie, e Picchetti 96

29 Ventoso (20 marzo)

Decreto della Commissione che divide il Comune di Torino in quattro Sezioni denominate dell' Eridano, della Dora, del Monte-Cenisio, e del Monte-Visuto 100

25 Ventoso (16 marzo)

Altro della suddetta che riunisce al dominio della Nazione della derivazione di ruote quattro, ed oncie due d' acqua dal Navileto della Mandria già concesse al cittadino Valperga Masino 102